

STUDIO PAPINI

ASSOCIATO



Informative e news per la clientela di studio

- Le *news* di giugno pag. 2
- Proroga per le detrazioni fiscali sugli immobili:agevolabili le spese sostenute entro il 31 dicembre 2013 pag. 4
- Conferma obbligatoria entro il 1° luglio 2013 per non perdere l'iscrizione all'elenco dei soggetti ammessi al 5 per mille pag. 5
- Novità in tema di recupero dei crediti verso la P.A., operativa la piattaforma telematica pag. 6
- Rateazione dei ruoli sotto la soglia dei 50.000 euro con semplice istanza motivata pag. 7
- Scade il prossimo 1° luglio 2013 il termine per la rideterminazione del valore di partecipazioni e terreni pag. 8
- Prorogate per il 2013 le agevolazioni per gli autotrasportatori pag. 9
- Confermata la doppia contribuzione Ivs e gestione separata pag.10
- L'agenzia commenta le novità introdotte dalla Legge di stabilità in vigore dal 1° gennaio 2013 pag.12
- Le novità per l'acconto Imu 2013 pag.15
- Le Entrate chiariscono le modifiche relative ai contratti di *leasing* pag.17
- Novità studi di settore per il periodo d'imposta 2012 pag.20



IVA

Spetta al cedente dimostrare il trasferimento fisico del bene in altro Stato

La Corte di Cassazione ha ricordato che in tema di presupposti richiesti alla società contribuente per usufruire del beneficio della non imponibilità ai fini Iva delle operazioni intracomunitarie l'onere di provare l'esistenza dello scambio (cioè l'effettivo trasferimento del bene nel territorio dello Stato membro) grava sul contribuente cedente, che emette fattura e non applica l'imposta nei confronti del cessionario, dichiarando che l'operazione non è imponibile, in ragione del principio generale di cui all'art.2697 del Codice civile, secondo il quale l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che legittimano la deroga al normale regime impositivo è a carico di chi invoca la deroga.

(Corte di Cassazione, Sentenza n.12964, 24/05/13)

Momento di effettuazione dei servizi in funzione del contratto

L'Agenzia delle Entrate ha offerto chiarimenti in merito al momento di effettuazione delle prestazioni di servizi generiche rese e ricevute da soggetti passivi non stabiliti in Italia. In caso di prestazione ultimata ma corrispettivo non ancora determinabile secondo le previsioni contrattuali, assume rilevanza il momento in cui si realizzeranno gli elementi che permettono di determinare il corrispettivo. L'emissione della fattura da parte del fornitore comunitario o di un documento da parte del fornitore extracomunitario, avente lo scopo di certificare l'operazione resa, può considerarsi indice di ultimazione. Ne deriva che la ricezione della fattura, o del documento, deve essere assunta come momento di effettuazione della prestazione anche in mancanza di pagamento. Spazio è stato dedicato anche alle prestazioni relative allo specifico settore delle telecomunicazioni. In particolare, si evidenzia il trattamento da riservare alle prestazioni che, pur non avendo carattere continuativo o periodico, sono compiute in un arco temporale lungo e prevedono la maturazione di corrispettivi a SAL. L'Agenzia ha chiarito che, non assumendo rilevanza la maturazione del corrispettivo, rileva l'ultimazione del servizio ed eventuali pagamenti precedenti.

(Agenzia delle Entrate, Circolare n.16, 21/05/13)

La prova dell'inerenza ai fini della detraibilità dell'imposta incombe sulla società

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che in base alla disciplina di cui agli artt.1, 4, 17 e 19 del DPR n.633/1972, la qualità di imprenditore societario è condizione unicamente per rendere assoggettabili a Iva le operazioni attive, mentre la compatibilità con l'oggetto sociale di spese sostenute costituisce, rispetto alla detraibilità del tributo assolto sulle operazioni passive, elemento puramente indiziario della loro inerenza all'effettivo esercizio dell'impresa, valutabile, pertanto, dal giudice di merito insieme con altre circostanze, idonee a formarne il convincimento circa l'effettiva inerenza delle medesime operazioni passive all'espletamento della progettata attività imprenditoriale, all'interno di un criterio di ripartizione che vede onerata della prova la società.

(Corte di Cassazione, Sentenza n.11200, 10/05/13)

FATTURE DIGITALI

Disciplina speciale per le fatture elettroniche emesse nei confronti della P.A.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha dettato gli elementi caratterizzanti delle fatture elettroniche emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione. La fattura elettronica dovrà essere emessa in formato XML, con firma elettronica qualificata o digitale, trasmessa a mezzo PEC o sistemi analoghi che certifichino la data e l'ora dell'invio e della ricezione della comunicazione e l'integrità del contenuto della stessa oppure tramite altri sistemi dettagliatamente descritti nell'allegato B. Il Sistema di Interscambio controlla: integrità del documento, nomenclatura ed unicità del documento, autenticità e validità del certificato di firma, conformità del formato alle specifiche tecniche, validità del contenuto della fattura. Le specifiche tecniche di dettaglio delle soluzioni informatiche da utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle fatture saranno rese disponibili entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del Regolamento sul sito del Sistema di Interscambio (www.fatturapa.gov.it).

(D.M. n.55 del 05/04/13, G.U. n.118 del 22/05/13)

IMPOSTA DI REGISTRO

Guida operativa sulla tassazione degli atti notarili

L'Agenzia delle Entrate ha offerto una sorta di *vademecum* che ha lo scopo di riunire e sistematizzare le frammentate interpretazioni di prassi che si sono susseguite nel corso degli anni a partire dal debutto del Testo Unico delle disposizioni in tema di imposta di registro (DPR n.131/1986). La circolare, dopo aver analizzato i principi generali e quelli di determinazione della base imponibile, affronta le casistiche relative ai trasferimenti aventi a oggetto fabbricati e terreni, alle donazioni e gli altri atti a titolo gratuito, agli atti riguardanti le società, suddividendoli tra principi generali, costituzione e variazione del capitale sociale, operazioni straordinarie, delibere, cessione di partecipazioni sociali, atti costitutivi di enti diversi dalle società, affitto di azienda e cessione di azienda.

(Agenzia delle Entrate, Circolare n.18, 29/05/13)

STUDI DI SETTORE

Approvati i 205 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti del periodo di imposta 2012

L'Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli con i quali i contribuenti comunicano in sede di dichiarazione dei redditi (modello Unico 2013) i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio. È stata, contestualmente, rilasciata anche la versione di GERICO 2013, software che consente il calcolo della congruità e della coerenza economica per i 205 studi di settore approvati. Con il D.M. del 23/5/2013 pubblicato sulla G.U. n.126 del 31/05/13 sono stati approvati i correttivi congiunturali al fine di tenere conto sull'ammontare dei ricavi e dei compensi risultanti dall'applicazione degli studi di settore degli effetti della crisi economica e dei mercati per il solo periodo di imposta 2012.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento, 27/05/13)



Oggetto: PROROGA PER LE DETRAZIONI FISCALI SUGLI IMMOBILI: AGEVOLABILI LE SPESE SOSTENUTE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2013

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla proroga della detrazione Irpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e della detrazione Irpef/Ires per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, che sarebbero scadute alla data del 30 giugno 2013. In particolare, stando a quanto contenuto nella bozza del Decreto Legge in fase di approvazione:

- ➔ la detrazione per le spese di recupero Irpef del 50% nel limite di spesa di € 96.000 per singola unità immobiliare verrà prorogata fino alle spese sostenute entro il prossimo 31 dicembre 2013. La prevista, detrazione del 50% sarà consentita anche per l'acquisto di arredi fissi e mobili destinati ad arredare la casa ristrutturata, nel limite di spesa di € 10.000;
- ➔ la detrazione per le spese di riqualificazione energetica Irpef/Ires del 55% verrà prorogata fino alle spese sostenute entro il prossimo 31 dicembre 2013 (per quanto riguarda gli interventi sulle parti comuni condominiali o su tutte le unità immobiliari del condominio il termine è al 30 giugno 2014). L'aliquota della detrazione aumenterà a decorrere dal 1° luglio 2013 dal 55% al 65%, ma saranno ridotti i limiti di spesa complessiva di modo che l'ammontare della detrazione di imposta non possa in ogni caso eccedere gli importi normativamente previsti (€ 100.000 per la riqualificazione energetica generale, € 60.000 per i pannelli per l'acqua calda, le strutture opache e le finestre ed € 30.000 per gli impianti di climatizzazione). Non è stata prorogata e, pertanto, scadrà al 30 giugno 2013, la detrazione del 55% per l'installazione di pompe di calore, impianti geotermici e scaldacqua a pompa di calore.

Si ricorda che possono fruire della detrazione Irpef del 50% i possessori o i detentori di immobili residenziali, principalmente per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia realizzati tanto sulle singole unità immobiliari quanto su parti comuni di edifici residenziali, nonché sulle relative pertinenze. La detrazione Irpef/Ires del 55% (dal 1° luglio 2013 del 65%) per la riqualificazione energetica degli edifici, invece, non prevede alcuna eccezione né di tipo oggettivo (unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, non solamente immobili abitativi) né di tipo soggettivo (qualsiasi privato o titolare di reddito di impresa può fruirne).



Oggetto: CONFERMA OBBLIGATORIA ENTRO IL 1° LUGLIO 2013 PER NON PERDERE L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI SOGGETTI AMMESSI AL 5 PER MILLE

Gli enti iscritti negli elenchi dei soggetti beneficiari del cinque per mille (enti del volontariato, associazioni sportive dilettantistiche, enti della ricerca scientifica e dell'Università), devono inviare entro il 1° luglio 2013 (essendo il 30 giugno domenica), per raccomandata con ricevuta di ritorno, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione nell'elenco, pena la decadenza e l'impossibilità di vedersi destinato il cinque per mille.

La raccomandata A/R va inviata:

- ➔ alla DRE nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'ente per quanto riguarda il settore non profit;
- ➔ all'Ufficio territoriale del CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'associazione interessata con riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche;
- ➔ al Ministero dell'Istruzione per gli enti della ricerca scientifica.

La dichiarazione sostitutiva va redatta su modello conforme a quello pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate e ad esso va allegata una copia del documento di identità del sottoscrittore della stessa. In alternativa alla raccomandata con ricevuta di ritorno, la dichiarazione sostitutiva può essere inviata dagli interessati con la propria casella di posta elettronica certificata alla casella PEC delle predette Direzioni Regionali (disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it), riportando nell'oggetto "*dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2013*" e allegando copia del modello di dichiarazione, ottenuta mediante scansione dell'originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, nonché copia del documento di identità. Successivamente a tale invio, gli enti destinatari delle raccomandate effettueranno i controlli delle dichiarazioni ricevute.

Sul sito *web* dell'Agenzia delle Entrate sono già pubblicati dallo scorso 27 maggio 2013 gli elenchi aggiornati dei soggetti che possono partecipare al riparto delle quote del cinque per mille per l'anno finanziario 2013. Possono partecipare al riparto delle quote del cinque per mille anche gli enti che non abbiano effettuato l'iscrizione agli elenchi entro il 7 maggio 2013, purché presentino la domanda di iscrizione entro il 30 settembre 2013, versando una sanzione di importo pari a 258 euro.



Oggetto: NOVITÀ IN TEMA DI RECUPERO DEI CREDITI VERSO LA P.A., OPERATIVA LA PIATTAFORMA TELEMATICA

Con la pubblicazione in G.U. n.82 dell'8 aprile 2013 del D.L. n.35/13 sono state introdotte nuove disposizioni in tema di certificazione e di cessione dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione. Tali novità si sommano a quelle già introdotte dai decreti del 22 maggio 2012 e del 25 giugno 2012 con i quali è stato previsto che le imprese possono certificare i crediti maturati per somministrazioni, forniture e appalti nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e del Servizio Sanitario Nazionale principalmente al fine di ottenere una anticipazione/cessione del credito stesso presso istituti bancari ovvero la compensazione del credito con importi iscritti a ruolo. Dal mese di dicembre del 2012 è attiva la piattaforma utile per la richiesta della certificazione dei crediti verso le Pubbliche Amministrazioni.

Nel periodo compreso tra il 1° giugno 2013 e il 15 settembre 2013 sarà comunicato dalle Pubbliche Amministrazioni, per mezzo della piattaforma elettronica, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati entro il 31 dicembre 2012 con l'indicazione del creditore e dei tempi di pagamento. Per i crediti diversi da quelli che sono stati già oggetto di cessione o di certificazione, la comunicazione da parte della Pubblica Amministrazione dei dati identificativi del creditore e dell'ammontare del credito equivarrà all'effettiva certificazione del credito stesso, senza più la necessità da parte dell'impresa di procedere con l'istanza telematica. Essendo ad oggi iscritti alla piattaforma le Pubbliche Amministrazioni e le imprese creditrici, ma non ancora le banche e gli intermediari finanziari, sono state pubblicate al *link* <http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/guida/index.xhtml?reloadDefaultValues=true> le guide pratiche per le operazioni di smobilizzo del credito certificato.

Si suggerisce, pertanto, alla gentile Clientela di richiedere la certificazione dei crediti nei confronti delle amministrazioni statali, centrali e periferiche, delle regioni e delle province autonome, degli enti locali e degli enti del servizio sanitario nazionale mediante l'iscrizione alla piattaforma telematica (<http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml>), qualora si voglia procedere all'anticipazione/cessione del credito presso un istituto bancario. L'istanza di certificazione può essere presentata da società, imprese individuali o persone fisiche che vantino un credito non prescritto, certo, liquido ed esigibile scaturente da un contratto avente ad oggetto somministrazioni, forniture ed appalti nei confronti di una Pubblica Amministrazione.



Oggetto: RATEAZIONE DEI RUOLI SOTTO LA SOGLIA DEI 50.000 EURO CON SEMPLICE ISTANZA MOTIVATA

La Direttiva di Equitalia del 7 maggio 2013 ha fornito le nuove indicazioni operative per presentare domande di rateazione delle somme iscritte a ruolo. È stata elevata da € 20.000 a € 50.000 la soglia di debito fino alla quale la rateazione può essere concessa a fronte di una semplice istanza motivata, senza dovere giustificare una situazione di obiettiva difficoltà economico/finanziaria da parte del contribuente. Per importi a debito iscritti a ruolo superiori ad € 50.000 è, invece, necessario rispettare il valore di riferimento dell'Indice di Liquidità (che dovrà avere valore inferiore ad 1) quale soglia di accesso al beneficio della dilazione.

Requisiti per la concessione della dilazione delle somme iscritte a ruolo

Le imprese possono rivolgersi direttamente all'Agente della Riscossione per la dilazione delle somme iscritte a ruolo per tributi erariali, regionali, comunali (fatta eccezione per i contributi previdenziali), ottenendo una rateazione fino a 72 rate mensili nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Rispetto alla previgente disciplina, le modifiche riguardano:

- ➔ il numero massimo di rate concedibili, che passa da 48 rate mensili a 72 rate mensili, fermo restando che l'importo di ciascuna rata deve essere pari almeno a € 100;
- ➔ l'importo al di sotto del quale la rateazione viene concessa "naturalmente", che passa da € 20.000 a € 50.000.

L'importo da dilazionare deve comprendere la totalità delle somme iscritte a ruolo, contenute in cartelle per le quali è scaduto il termine di pagamento: per la determinazione dell'importo che consente la rateazione con semplice istanza motivata non devono essere considerati gli interessi di mora, l'aggio di riscossione, le spese per le procedure di riscossione coattiva e i diritti di notifica della cartella. Per debiti superiori a € 50.000, invece, l'Indice Alfa è il parametro per la determinazione del numero massimo di rate concedibili mentre è l'Indice di Liquidità che costituisce la soglia di accesso alla dilazione solo nei casi in cui il valore è inferiore a 1.

Si ricorda, inoltre, che:

- ➔ l'Agente della riscossione non può iscrivere ipoteca nei confronti di un contribuente che ha chiesto e ottenuto di pagare a rate;
- ➔ il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è più considerato inadempiente e può partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi;
- ➔ si decade dal beneficio della dilazione se non sono pagate due rate consecutive.

Per le richieste di rateazione è possibile scaricare i moduli predisposti e verificare la documentazione necessaria per la rateazione al *link* http://www.gruppoequitalia.it/equititalia/opencms/it/cittadini/rateazioni/ModulisticaNew/modulistica_prima_rateazione/index.html.



Oggetto: SCADE IL PROSSIMO 1° LUGLIO 2013 IL TERMINE PER LA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI

La Legge di Stabilità 2013 – L. n.228 del 24 dicembre 2012 – all'art.1, co.473 ha riaperto i termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate posseduti da persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all'art.5 Tuir, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

Il provvedimento ha stabilito che la rivalutazione può essere eseguita se i beni sono posseduti alla data del 1° gennaio 2013, ed esplica i suoi effetti solo se si redige un'apposita perizia di stima da asseverare entro il 1° luglio 2013 (cadendo il 30 giugno di domenica).

Il 1° luglio corrisponde anche alla data per versare l'imposta sostitutiva, o la prima rata di essa. Le rate successive sulle quali sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo scadranno:

30/06/14	30/06/15
▼	▼
Versamento 2° rata	Versamento 3° rata

Si ricorda che l'imposta sostitutiva deve essere calcolata sul valore complessivo del bene come definito dalla perizia alla data del 1° gennaio 2013, con applicazione delle seguenti aliquote:

- ➔ 4% per i terreni agricoli e le aree edificabili;
- ➔ 4% per le partecipazioni qualificate;
- ➔ 2% per le partecipazioni non qualificate.



Oggetto: PROROGATE PER IL 2013 LE AGEVOLAZIONI PER GLI AUTOTRASPORTATORI

Anche per il 2013 hanno trovato proroga due agevolazioni rivolte agli autotrasportatori:

- ➔ recupero del contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
- ➔ deduzione forfetaria di spese non documentate.

Recupero del contributo al SSN

L'articolo 1, comma 103 della Legge n.266/05 ha stabilito il recupero in compensazione del contributo al Servizio Sanitario nazionale (SSN) pagato sui premi assicurativi per responsabilità civile dei veicoli per trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.

Con apposito comunicato stampa dell'8/05/13 l'Agenzia delle Entrate, ha reso noto che anche per il 2013 gli autotrasportatori potranno recuperare il contributo al SSN versato nel 2012 sui premi assicurativi di cui sopra.

Il credito potrà essere utilizzato mediante presentazione del modello F24 per compensare le altre imposte da versare, il codice tributo da utilizzare è il **6793** con anno di riferimento **2013**.

Anche per il 2013 l'importo massimo compensabile è pari al premio versato con un massimo di €300 per veicolo.

Deduzione forfetaria di spese non documentate

Per il trasporto di merci effettuato per conto terzi personalmente dall'imprenditore è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate secondo il dettato dell'articolo 66, comma 5, del Tuir.

Per il periodo d'imposta 2012, con il comunicato già citato, l'Agenzia delle Entrate ha determinato le misure della deduzione in:

€ 19,60	➔	per i trasporti all'interno del comune in cui ha sede l'impresa
€ 56,00	➔	per i trasporti oltre il comune ove ha sede l'impresa ma all'interno della regione e delle regioni confinanti
€ 92,00	➔	per i trasporti effettuati oltre tale zona territoriale.



Oggetto: CONFERMATA LA DOPPIA CONTRIBUZIONE IVS E GESTIONE SEPARATA

Il socio lavoratore di una Srl commerciale che contestualmente è anche amministratore della stessa e che per tale attività percepisce uno specifico compenso, è obbligato, oltre all'iscrizione alla Gestione separata Inps, anche alla Gestione IVS commercianti qualora presti il proprio lavoro con abitudine e professionalità. La doppia imposizione non determinerà una duplicazione della contribuzione in quanto l'obbligo contributivo sarà rapportato ai compensi percepiti per ciascuna distinta attività.

Con apposita circolare n.78 del 14 maggio 2013, l'Inps è intervenuta direttamente sull'annosa questione della doppia iscrizione alla gestione commercianti/artigiani e gestione separata in caso di esercizio contemporaneo di due attività, di cui una soggetta appunto alla gestione separata, e l'altra alla gestione IVS artigiani e commercianti.

In particolare, l'Istituto ha chiarito che l'applicazione del principio della prevalenza è escluso per le attività autonome svolte in forma non imprenditoriale, rientranti nell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata e che:

“nell'ipotesi in cui un soggetto eserciti contemporaneamente una qualsiasi attività autonoma che comporti obbligo di iscrizione alla Gestione separata ed un'attività imprenditoriale compresa tra quelle iscrivibili alla Gestione commercianti o artigiani, ai fini di tale ultima iscrizione non è richiesta la verifica del requisito della prevalenza, bensì degli elementi di abitudine e della professionalità della prestazione lavorativa ...”.

Ne consegue che nel caso in cui un soggetto eserciti due attività di cui una soggetta alla gestione separata e l'altra alla gestione artigiani/commercianti l'obbligo di contribuzione a tale gestione si realizza solo nel caso in cui si verifichino i requisiti di abitudine dell'apporto conferito e della personalità della prestazione lavorativa svolta.

➔ Perde quindi ogni interesse il requisito della prevalenza.

Tale requisito avrà, invece, rilievo solo nella determinazione della gestione artigiani/commercianti (il commerciante che esercita anche l'attività di artigiano, è iscritto alla gestione commercianti se l'attività di commerciante è prevalente, se è prevalente l'attività di artigiano, sarà iscritto alla gestione artigiani) e non in quella gestione IVS e gestione separata. Quanto al concetto di abitudine si deve richiamare la R.M. n.126/E/11 ove l'Agenzia delle Entrate sostiene che:

“i connotati dell'abitudine, sistematicità e continuità dell'attività economica vanno intesi in senso non assoluto ma relativo, con la conseguenza che la qualifica di imprenditore può determinarsi anche in ragione del compimento di un unico affare, avente rilevanza economica e caratterizzato dalla complessità delle operazioni in cui si articola, che implicano la necessità di

compiere una serie coordinata di atti economici”.

L'Istituto chiarisce anche che il controllo da eseguirsi deve essere svolto “*in modo puntuale e rigoroso*”, e che non deve limitarsi a riscontri documentali ma deve estendersi a controlli “*in loco*”. Data la retroattività della norma di interpretazione autentica da cui prende spunto la circolare dell'Inps, tale circolare potrà applicarsi anche retroattivamente ai ricorsi tuttora in essere.

In particolare, con riferimento alle sanzioni che ne derivano, l'Istituto ne ha previsto l'applicazione in misura ridotta:

- ➔ le sanzioni connesse con l'omesso/tardivo versamento dei contributi saranno ridotte nella misura corrispondente agli interessi legali.

La riduzione non opera però in maniera automatica ma sarà necessaria apposita richiesta da parte del soggetto interessato, relativamente ai periodi contributivi i cui versamenti scadevano entro il 31/07/10, data di entrata in vigore della Legge n.122/10 che reca la disposizione di interpretazione autentica (la riduzione non sarà applicata per i periodi contributivi successivi).

La riduzione sanzionatoria non opera per le fattispecie già definite cioè per le quali esista un giudicato o per le quali sia stato effettuato un pagamento senza ripetizione.



Oggetto: L'AGENZIA COMMENTA LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITÀ IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2013

Con la **circolare n.12/E del 3 maggio 2013** l'Agenzia delle Entrate ha commentato il contenuto di due recenti provvedimenti normativi: il Decreto Legge n.179 del 18/10/12 e la Legge n.228 del 24/12/12 (c.d. Legge di Stabilità 2013).

In quest'ultimo provvedimento, si ricorda, sono state riproposte le numerose ed importanti previsioni che hanno modificato con decorrenza 1° gennaio 2013 molte disposizioni del DPR n.633/72 e del D.L. n.331/93, in recepimento dei contenuti della Direttiva Comunitaria n.2010/45/UE.

Si propongono di seguito, in forma di rappresentazione schematica, i principali chiarimenti forniti.

Argomento	Chiarimento
Corrispettivi, spese ed oneri in valuta estera (modifica co.4 art.13 DPR n.633/72)	<ul style="list-style-type: none">➔ la norma prevede, diversamente dalla precedente formulazione, che laddove non sia noto il giorno di effettuazione dell'operazione (informazione che andrebbe indicata in fattura), il tasso di cambio debba essere individuato con riferimento al giorno di emissione della fattura, nel presupposto che coincida con il giorno di effettuazione dell'operazione medesima➔ l'attuale disposizione stabilisce, in conformità all'art.91 della Direttiva 2006/112/CE, che la conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea
Operazioni effettuate nel territorio dello Stato da operatori non residenti (modifica co.2 art.17 DPR n.633/72)	<ul style="list-style-type: none">➔ la medesima procedura di assolvimento dell'imposta mediante integrazione della fattura ricevuta, si applica sia alle cessioni di beni (diverse dagli acquisti intracomunitari che sono oggetto di una specifica disciplina nel D.L. n.331/93) sia a tutte le prestazioni di servizi (anche "non generiche") rese da un soggetto passivo comunitario nel territorio dello Stato➔ valgono anche con riferimento ai servizi diversi da quelli generici i chiarimenti resi con la C.M. 35/E/12, laddove è stato precisato che la fattura emessa dal prestatore comunitario non residente può essere assunta come indice dell'effettuazione dell'operazione, cui va ricondotta l'esigibilità dell'imposta, che deve essere assolta dal cessionario/committente, a prescindere dall'effettuazione del pagamento
Determinazione volume d'affari (modifica art.20 DPR 633/72) (nuovo co.6-bis art.21 DPR n.633/72)	<ul style="list-style-type: none">➔ le prestazioni di servizi generiche rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio nazionale ad un soggetto passivo non stabilito, pur essendo operazioni fuori campo di applicazione del tributo, devono essere considerate rilevanti ai fini della determinazione del volume d'affari (art.20)➔ viene introdotto l'obbligo di emettere fattura, senza indicazione dell'ammontare dell'imposta ma con l'indicazione della causa per la quale la stessa viene emessa, con conseguente formazione al volume d'affari, per le operazioni non soggette ad

<p>(modifica art.1 D.L. n.746/83)</p>	<p>imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli articoli da 7 a 7-septies del DPR n.633/72 (co.6-bis, art.21)</p>
	<p>➔ ai fini della verifica dello <i>status</i> di esportatore abituale non si deve tenere conto “<i>delle operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633</i>”. (art.1, D.L. n.746/83)</p>
<p>Prestazioni socio assistenziali rese dalle cooperative sociali (abrogazione n.41-bis tab.A parte II DPR 633/72) (nuovo n.127-undevicies tab.A parte III DPR 633/72)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➔ per effetto delle nuove disposizioni viene meno la possibilità per le cooperative sociali di cui alla L. n.381/91 (ONLUS di diritto) ed i loro consorzi di esercitare l'opzione per il regime IVA applicabile alle prestazioni rese che ora è necessariamente di imponibilità ➔ in base al disposto del novello n.127-undevicies, possono applicare l'aliquota ridotta del 10% sulle prestazioni sociali solo le cooperative sociali e loro consorzi e non più anche le cooperative generiche e per le sole prestazioni rese in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni, e non anche a quelle eseguite direttamente ➔ nel caso di prestazione effettuata direttamente nei confronti del fruitore, l'unico regime utilizzabile sarà quello dell'esenzione dall'imposta <p>le modifiche all'attuale sistema si applicano relativamente alle operazioni compiute in base ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013, pertanto fino a quando sarà efficace un contratto stipulato precedentemente, continuerà ad applicarsi l'aliquota del 4%. Ai rinnovi - espressi o taciti nonché le proroghe di contratti già in essere tra le parti successivi alla predetta data del 31 dicembre 2013 si applica il nuovo regime.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ l'abrogazione del n.41-bis) della Tab. A, parte II, allegata al DPR n.633/72, ha effetto già dal 1° gennaio 2013, data di entrata in vigore della legge di stabilità 2013, pertanto le prestazioni rese direttamente nei confronti dei fruitori saranno assoggettate al regime di esenzione per le cooperative sociali - Onlus e per le cooperative - Onlus, mentre per le altre cooperative l'aliquota Iva sarà quella ordinaria del 21%
<p>Servizi di gestione individuale di strumenti finanziari (modifica co.1 n.4 art.10 DPR n.633/72) (modifica co.3 art.36 DPR n.633/72)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➔ a decorrere dal 1° gennaio 2013 i servizi di gestione individuale di strumenti finanziari e le relative prestazioni di mediazione e intermediazione non sono più esenti ma devono essere assoggettati ad Iva con applicazione dell'aliquota ordinaria ➔ l'Agenzia precisa che non è possibile emettere fattura entro il 31 dicembre 2012 per documentare prestazioni relative ai periodi successivi a tale data e, quindi, ancora da rendere, al solo fine di beneficiare del regime di esenzione ➔ i soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative al predetto servizio (di cui all'art.10, nn.4 e 9 del DPR n.633/72) - imponibili ad Iva a decorrere dal 1° gennaio 2013 - sia attività esenti dall'imposta, possono esercitare l'opzione per l'applicazione separata dell'imposta, detraendo l'Iva relativa agli acquisti sostenuti per l'esercizio dell'attività (imponibile) di gestione individuale di portafogli
<p>Fattura elettronica</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➔ la fattura elettronica si considera messa a disposizione quando al destinatario venga inviato un messaggio (e-mail) contenente un protocollo di comunicazione ed un <i>link</i> di collegamento al server ove lo stesso può effettuare, in qualsiasi momento, il <i>download</i> della fattura, ossia scaricare il documento elettronico.

Contenuto della fattura	<ul style="list-style-type: none"> ➔ viene introdotto l'obbligo generalizzato in capo al cessionario o committente di comunicare al cedente o prestatore la partita Iva o il numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato membro di stabilimento, se soggetto passivo, ovvero il codice fiscale in caso contrario.
	<ul style="list-style-type: none"> ➔ ove l'acquisto riguardi beni o servizi ad uso promiscuo l'Agenzia precisa che il destinatario che agisce anche in veste di soggetto passivo debba essere comunque identificato mediante l'indicazione del numero di partita Iva senza, ovviamente, dover indicare il codice fiscale del medesimo
Fatture in lingua straniera solo con importi in euro	<ul style="list-style-type: none"> ➔ nelle fatture in lingua straniera, tradotte in lingua nazionale a richiesta dell'Amministrazione Finanziaria, detti importi potevano essere espressi in qualsiasi valuta, purché l'imposta fosse indicata in euro. Per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di stabilità, tale possibilità non è più prevista. Pertanto, anche per le predette fatture vale la regola generale dettata al co.2, lett.I), che dispone l'indicazione dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro
Sanzioni per violazioni in tema di fatturazione	<ul style="list-style-type: none"> ➔ al fine di coordinare la previsione sanzionatoria contenuta nel co.2 dell'art.6 del D.Lgs. n.471/97 con le nuove regole in materia di fatturazione delle operazioni non soggette per carenza del requisito di territorialità, è stato espressamente introdotto anche il riferimento alle operazioni "<i>non soggette ad IVA</i>"
Note di variazione in modalità semplificata	<ul style="list-style-type: none"> ➔ a prescindere dall'ammontare la fattura rettificativa di cui all'art.26 del DPR n.633/72 (c.d. nota di variazione dell'imponibile o dell'imposta), può essere emessa in modalità semplificata ➔ per le fatture emesse ai sensi dell'art.26, deve essere indicato il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.
Regime di perfezionamento passivo	<ul style="list-style-type: none"> ➔ tra le ipotesi che non danno luogo al perfezionamento dell'acquisto intracomunitario, vi è anche il caso di effettuazione di perizie su beni temporaneamente introdotti nel territorio dello Stato



Oggetto: LE NOVITÀ PER L'ACCONTO IMU 2013

Anche quest'anno, come lo scorso anno, l'IMU è stata interessata da molti interventi "dell'ultima ora" di cui occorrerà tenere considerazione nel calcolo del prossimo 17 giugno 2013 (il 16 cade di domenica): si tratta, in particolare, di interventi che riguardano le modalità di versamento del tributo.

Sul punto, peraltro, il Ministero ha già fornito la propria interpretazione attraverso la circolare n.2/DF del 23 maggio 2013.

La sospensione parziale

Il D.L. n.54 del 23 maggio 2013 ha previsto la sospensione del versamento dell'acconto IMU per le seguenti categorie di immobili:

- a) **abitazione principale e relative pertinenze** (queste ultime da individuarsi nel limite di un immobile per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di pregio). Al riguardo è bene ricordare l'importanza dell'esatta qualificazione dell'abitazione principale ai fini IMU, quale unica unità immobiliare nella quale il contribuente dimora e risiede, peraltro con la verifica del nucleo familiare nel caso in cui i coniugi abbiano più immobili in cui abitano, ubicati nel medesimo Comune. È da considerarsi posticipato anche il versamento dei fabbricati **assimilati all'abitazione principale**, quali quelli degli anziani/disabili ricoverati in istituto di ricovero/sanitario o degli italiani all'estero che mantengono a disposizione in Italia il proprio immobile (queste assimilazioni vanno verificate sul regolamento del Comune);
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati;
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art.13, commi 4, 5 e 8, del D.L. n.201 del 6 dicembre 2011.

Quello descritto, ad oggi, non può comunque considerarsi un pieno esonero ma solamente una posticipazione; il tutto è, infatti, vincolato alla riforma della tassazione del mondo immobiliare che dovrà essere approvata entro la fine nel mese di agosto.

In mancanza di interventi il versamento andrà effettuato con le regole attuali al 16 settembre 2013: al termine dell'estate occorrerà, quindi, verificare se e quanto versare in relazione a tali immobili a titolo di acconto.

Le aliquote per l'acconto

In sede di conversione del D.L. n.35/13 è stata modificata la previsione riguardante l'individuazione dei parametri di calcolo per l'acconto.

Per gli immobili non interessati dalla sospensione del versamento, l'articolo 13-*bis* del D.L. n.35/13, "rispolverando" un vecchio meccanismo proprio dell'Ici, stabilisce che:

- ➔ per il versamento della **prima rata**, da eseguirsi entro il 17 giugno 2013, si deve tener conto delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente (ossia il 2012);
- ➔ per il versamento della **seconda rata a saldo** per l'imposta dovuta per l'anno 2013, il cui termine scade il 16 dicembre 2013, con eventuale conguaglio sulla base della prima rata, si deve avere riguardo agli atti (delibere dei Comuni) pubblicati sul Portale del sito internet del Ministero delle Finanze entro il 16 ottobre 2013 (a tal fine i Comuni devono inviare le predette delibere per la pubblicazione entro il 9 ottobre 2013). In caso di mancata pubblicazione delle delibere entro il predetto termine del 16 ottobre, si deve tener conto di quelle adottate per l'anno precedente.

Fabbricati di categoria D

Si ricorda che la Legge di stabilità 2013 ha abrogato la compartecipazione erariale al versamento IMU: quindi tutta l'imposta viene destinata al Comune, ad eccezione del tributo relativo ai fabbricati di categoria catastale D, il cui gettito è riservato all'Erario sulla base dell'aliquota fissa dello 0,76% (incrementabile dal Comune sino allo 0,3%).

Tale disposizione va coordinata con la previsione del D.L. n.35/13 convertito. Questi sono i chiarimenti offerti sul punto dalla circolare n.2/DF/13:

- ➔ si deve tener conto del moltiplicatore (da applicare alla rendita rivalutata per individuare la base imponibile) previsto per il 2013, ossia 65, visto che il riferimento al 2012 riguarda le aliquote e non le basi imponibili;
- ➔ il calcolo dell'acconto sarà sviluppato, in coerenza con le citate esigenze di semplificazione, e, in considerazione della formulazione dell'emendamento, applicando in ogni caso l'aliquota vigente nei dodici mesi dell'anno precedente per la fattispecie in questione, anche nel caso in cui detta aliquota risulti inferiore a quella *standard* (0,76% prevista per tali immobili);
- ➔ in sede di versamento della seconda rata dell'IMU, i contribuenti dovranno applicare l'aliquota dello 0,76% o quella eventualmente elevata dai Comuni per l'anno 2013.

Premesso che i codici tributo per i versamenti IMU vigenti (introdotti lo scorso anno dalla risoluzione n.35/E/12) rimangono a tutt'oggi validi, si ricorda inoltre che sono stati istituiti, tramite la R.M. n.33/E del 21 maggio 2013, i nuovi e specifici codici tributo per il versamento dell'IMU relativa a tale tipologia di fabbricati:

3925	➔	denominato " <i>IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO</i> "
3930	➔	denominato " <i>IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE</i> "



Oggetto: LE ENTRATE CHIARISCONO LE MODIFICHE RELATIVE AI CONTRATTI DI LEASING

Il D.L. n.16/12 – *c.d. decreto semplificazioni* – ha modificato la disciplina che riguarda la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria, sia nell'ambito del reddito d'impresa che in quello di lavoro autonomo. La nuova regola è la seguente: la deduzione fiscale dei canoni è ammessa a prescindere dalla durata del contratto, ma a condizione che sia rispettato un periodo minimo entro il quale computare la deduzione dei canoni medesimi. La differenza rispetto al passato è evidente: in precedenza, la deduzione era subordinata al fatto che il contratto avesse una durata minima, pena la completa indeducibilità del canone; oggi la durata effettiva del contratto è del tutto irrilevante e, quindi, libera.

Le modifiche hanno effetto solo sui contratti stipulati a decorrere dal 29 aprile 2012, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni. Quindi i *leasing* in corso a tale data continuano a rispettare le vecchie regole.

Tale previsione è di significativa importanza in quanto i contribuenti possono stipulare nuovi contratti senza essere vincolati alla durata fiscale, ma semplicemente sulla base delle proprie esigenze di finanziamento. La deducibilità fiscale è infatti del tutto autonoma.

I chiarimenti dell'Agenzia

Con la recente C.M. n.17/E del 29 maggio 2013 l'Agenzia delle entrate ha spiegato il funzionamento di tale previsione; tenendo conto che si tratta di una questione estremamente tecnica (quindi difficilmente sintetizzabile), di seguito sono evidenziati, per sommi capi, i chiarimenti offerti.

Deduzione quote fiscali eccedenti

Nel caso in cui sia stipulato un contratto con durata inferiore a quella fiscale, la quota del canone di competenza eccedente il limite deducibile non potrà esser dedotta nell'anno e dovranno essere apportate variazioni in aumento nella dichiarazione dei redditi. Tali quote non dedotte saranno recuperate al termine del contratto

Si faccia riferimento al seguente esempio contenuto nella circolare:

Durata contrattuale	Durata minima fiscale	Valore bene	Interessi	Riscatto 10%
3 anni	5 anni	100.000,00	30.000,00	10.000,00

Circolare GIUGNO 2013

Mentre i canoni vengono stanziati a conto economico per competenza in ragione della durata effettiva del contratto (3 anni) la deduzione deve essere gestita sull'arco di deduzione fiscale (5 anni): questo significa che nei primi 3 anni una quota di canone non potrà essere dedotta. Tale quota sarà recuperata in deduzione nel terzo e quarto anno

Anni	Imputazione dei canoni a Conto economico secondo la durata contrattuale del <i>leasing</i>			Deducibilità dei canoni secondo la durata fiscale del <i>leasing</i>			Variazioni in Unico	
	Canone	Quota capitale	Quota interessi	Canone	Quota capitale deducibile	Quota interessi	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione
1	40.000,00	30.000,00	10.000,00	24.000,00	18.000,00	6.000,00		
2	40.000,00	30.000,00	10.000,00	24.000,00	18.000,00	6.000,00		
3	40.000,00	30.000,00	10.000,00	24.000,00	18.000,00	6.000,00		
4				24.000,00	18.000,00	6.000,00		24.000
5				24.000,00	18.000,00	6.000,00		24.000
	120.000,00	90.000,00	30.000,00	120.000,00	90.000,00	30.000,00	48.000,00	48.000,00

Alla fine del terzo anno, se il bene viene riscattato, potrà essere ammortizzato, indipendentemente dal riporto della quota fiscale deducibile.

In definitiva, per quanto riguarda l'aspetto fiscale, per il contribuente non cambia nulla rispetto al passato (situazione *ante* D.L. n.16/12): comunque si deduce il costo del contratto in 5 anni (nell'esempio).

Il vantaggio rispetto al passato, come anticipato, risiede nel fatto che la nuova previsione consente al contribuente di stipulare un contratto più breve senza che sia pregiudicata la deducibilità.

Quota interessi	Per le società di capitali, che sono soggette al monitoraggio degli interessi deducibili ai sensi dell'art.96 Tuir (verifica del 30% del ROL), occorrerà tenere in considerazione il fatto che nell'importo deducibile rinviato è inclusa una quota di interessi passivi. Tale quota va scorporata facendo riferimento alla durata fiscale del contratto.
Cessione contratto di <i>leasing</i>	Nel caso in cui venga ceduto un contratto di <i>leasing</i> immobiliare, in capo al cedente occorre rilevare una sopravvenienza attiva secondo le regole dell'art.88, co.5 Tuir; tale sopravvenienza deve essere ridotta dei canoni la cui deducibilità era stata, in precedenza, rinviata e non ancora recuperata.
Scorporo terreni	Nel caso di <i>leasing</i> immobiliare risulta indeducibile la frazione del canone imputabile al terreno, calcolata applicando la percentuale del 30% (per i fabbricati industriali) o del 20% (per gli altri fabbricati) alla quota capitale del canone. Per tale calcolo, nell'individuazione della quota capitale, si deve fare riferimento alla durata fiscale del contratto.
Irap Deduzione canoni	Per i soggetti Ires (e per i soggetti Irpef in contabilità ordinaria che esercitano una specifica opzione), che determinano la base imponibile Irap sulla base delle risultanze del bilancio, la deduzione dei canoni di <i>leasing</i> va operata tenendo conto della durata effettiva del contratto. Per i soggetti Irpef, che invece sono ancorati alle regole del Tuir per la determinazione della base imponibile Irap (seppure con alcune peculiarità), i canoni di <i>leasing</i> vengono

	dedotti anche ai fini Irap tenendo conto della durata fiscale del contratto.
Irap interessi indeducibili	Gli interessi passivi impliciti, indeducibili ai fini Irap, sono scorporati tenendo conto della durata contrattuale effettiva del contratto, sulla base di quanto previsto dal D.M. 28 aprile 1998.



Oggetto: NOVITÀ STUDI DI SETTORE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2012

Con la pubblicazione del Provvedimento direttoriale datato 27 maggio 2013 e della messa a disposizione in pari data del *software GERICO 2013*, prende ufficialmente in via la stagione degli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2012.

È, invece, con il decreto ministeriale datato 23 maggio 2013 che viene approvata la revisione congiunturale speciale degli studi di settore (sostanzialmente invariata nei contenuti rispetto a quella dello scorso anno).

La versione definitiva di GERICO (non più in versione Beta) accoglie, dunque, gli effetti che i correttivi congiunturali elaborati per tenere conto della crisi economica producono sulla determinazione del ricavo puntuale, unico riferimento per considerare "ufficialmente" congruo il contribuente ai fini della disciplina degli studi di settore.

In particolare, il richiamato Provvedimento direttoriale:

- ➔ approva i 205 modelli con cui i contribuenti comunicano, quale parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2013, all'Agenzia delle Entrate, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio;
- ➔ modifica i c.d. modelli INE (indicatori di normalità economica) al fine di correggere un refuso grafico presente nel modello INE SP: in particolare, nel rigo NS7 "*Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale*" non risulta presente il campo nel quale indicare i relativi valori.

Sul versante della modulistica si implementano quest'anno i quadri che dovranno essere compilati a cura del contribuente: debutta infatti un autonomo **quadro T**, con relative istruzioni, nel quale è prevista l'indicazione di ulteriori informazioni necessarie ad adeguare le risultanze dello studio di settore alla situazione di crisi economica.

Risultano, invece, confermati:

- ➔ il quadro A dedicato al personale addetto all'attività;
- ➔ i quadri F e D dedicati alla evidenziazione degli elementi contabili rilevanti ai fini IVA/redditi;
- ➔ il quadro X contenente ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore;
- ➔ il quadro V che già da un paio di stagioni accoglie le informazioni relative ai casi di disapplicazione degli studi nei confronti di determinate tipologie di soggetti previste dal D.M. 11/02/08, peraltro recentemente modificato dall'art.6 del D.M. 28/12/12.

Dal provvedimento, infine, emergono alcune indicazioni particolari con riferimento a particolari attività o a specifiche situazioni che hanno coinvolto determinati ambiti territoriali.

In particolare:

- ➔ per i contribuenti che nel periodo di imposta 2012 hanno esercitato in via prevalente le attività di cui ai codici attività “73.11.02 - *Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari*” e “73.12.00 - *Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari*”, in forma di lavoro autonomo, la compilazione del modello VG82U viene prevista per la sola acquisizione di dati;
- ➔ in relazione ai soggetti interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, viene stabilito che, per il periodo d'imposta 2012, i soggetti con residenza o sede operativa in uno dei comuni individuati all'art.1 del D.M. Economia e Finanze dell'1/06/12 che, in ragione della specifica situazione soggettiva, dichiarano cause di esclusione dell'applicazione degli studi di settore quali cessazione dell'attività, liquidazione volontaria o periodo di non normale svolgimento dell'attività, non sono tenuti alla presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'individuazione degli indicatori di normalità economica (modelli INE).